



COMUNE DI RAVEO

Provincia di Udine

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale

SEDUTA del 25/11/2020

OGGETTO: ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS) DELLA VARIANTE N. 7 PIANO REGOLATORE GENERALE COMUNALE RELATIVA AL PROGETTO DI OPERA PUBBLICA DENOMINATO “INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO DI UNA FRANA LUNGO LA VIABILITÀ RAVEO-PANI IN COMUNE DI RAVEO”.

L'anno **duemilaventi** il giorno **venticinque** del mese di **Novembre** alle ore **17:15**, in seguito a convocazione disposta con avvisi recapitati ai singoli Assessori, si è riunita la Giunta Comunale in modalità telematica come previsto dal Decreto del Sindaco di data 23.11.2020, n. 15 - prot. n. 0009773.

Sono intervenuti:

Nominativo	Carica	P	A
ARIIS DANIELE	Sindaco	X	
BONANNI PIERINO	Vice Sindaco	X	
ANTONIPERI FERRUCCIO	Assessore	X	
ARIIS KATIA	Assessore	X	

4

0

Assiste il **Segretario Comunale** dott.ssa **Paola Bulfon**.

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza **Daniele Ariis** nella sua qualità di **Sindaco** ed espone gli oggetti scritti all'ordine del giorno e su questi la Giunta Comunale adotta la seguente deliberazione:

Si dà atto che in attuazione del decreto sindacale di data 23.11.2020, n. 15 - prot. n. 0009773, nella Sede Municipale sono presenti il Sindaco e gli Assessori Sig. Pierino BONANNI e Sig. Ferruccio ANTONIPIERI ed il Segretario Comunale mentre interviene in videoconferenza l'Ass. Com.le Sig.ra Katia ARIIS.-

L A G I U N T A C O M U N A L E

PREMESSO che:

- il Comune di Raveo è dotato di P.R.G.C. approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 30.04.1999, la cui esecutività è stata confermata con deliberazione della Giunta Regionale 06.09.1999, n. 2695, pubblicata per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia n. 39 del 29.09.1999;
- successivamente alla sua approvazione sono state approvate sei varianti allo strumento urbanistico generale;
- che con deliberazione consiliare n. 40 del 22.11.2018 è stata approvata la variante n.6 al Piano regolatore generale di reiterazione dei vincoli preordinati all'esproprio;

PRESO ATTO che la Regione FVG, Direzione Centrale Ambiente ed Energia - Servizio geologico, con decreto n. 2594/AMB di data 14.12.2016, registrato in data 15.12.2016 al protocollo n. 14796, ha concesso al Comune di Raveo un contributo di € 250.000,00, per l'intervento di consolidamento delle frane PAI n. 0302079400 e 030089100 lungo la viabilità Raveo -Pani;

RICORDATO che con determinazione del Responsabile del Servizio n. 109 del 15.11. 2017 è stato affidato l'incarico di progettazione di fattibilità tecnica ed economica, definitiva, esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione per l'intervento di consolidamento di una frana lungo la viabilità Raveo – Pani in Comune di Raveo al Raggruppamento temporaneo di professionisti composto dal capogruppo Dott. For. Carlo DE COLLE con studio in Tolmezzo, e dal Dott. Geol. Davide SERAVALLI con studio in Gemona del Friuli;

ATTESO altresì che con determinazione n.52 del 13.06.2019, il Responsabile del Servizio tecnico associato tra i Comuni di Villa Santina, Lauco e Raveo, ha formalmente incaricato l'arch. Paola Cigalotto con studio in Udine per la redazione di una variante urbanistica puntuale;

RICORDATO che con l'art. 11 del D.Lgs 4/2008 stabilisce che la VAS costituisce parte integrante del procedimento di adozione ed approvazione di piani e programmi;

RICHIAMATA la legislazione vigente in materia di Valutazione Ambientale Strategica costituita dalla Direttiva comunitaria 2001/42/CE del 27.06.2001, dal D.Lgs. n. 152 del 03.04.2006 come modificato dal D.Lgs. 16.01.2008, n. 4 e dalla Legge Regionale 06.05.2005, n. 11;

DATO ATTO che la L.R. 16/2008 recante "Norme urgenti in materia di ambiente, territorio edilizia, urbanistica attività venatoria, ricostruzione, adeguamento antisismico, trasporti, demanio marittimo e turismo", in vigore dal 13.12.2008, all'art. 4, integra la legislazione regionale vigente in materia di VAS degli strumenti di pianificazione comunale;

PRESO ATTO che tale articolo, tra l'altro, stabilisce che:

- per le finalità di cui all'art.6 del D.Lgs.152/2006, limitatamente alla pianificazione urbanistica comunale, l'autorità proponente è l'ufficio comunale o il soggetto privato che elabora il piano urbanistico, l'autorità procedente è l'organo a cui compete l'adozione e l'approvazione degli strumenti di pianificazione urbanistica comunale e l'autorità competente è la Giunta Comunale;
- sono considerate piccole aree a livello locale le aree oggetto di varianti non sostanziali agli strumenti urbanistici comunali, come definite dalla L.R. n. 5/2007 e le aree interessate dai piani particolareggiati comunali ancorché comportino variante agli strumenti urbanistici nei limiti stabiliti dall'art. 63 sexies, della L.R. 5/2007;

- per i piani urbanistici che determinano l'uso di piccole aree a livello locale, l'autorità competente valuta sulla base della relazione allegata al piano e redatta dal proponente, con i contenuti di cui all'allegato I della Parte II del D.Lgs. 152/2006, se le previsioni derivanti dall'approvazione del piano possono avere effetti significativi sull'ambiente;

RIBADITO che tale valutazione spetta all'autorità competente, individuata all'art. 4 della L.R. 16/2008, nell'organo della Giunta Comunale;

VISTO il progetto inerente gli interventi di cui sopra, redatto dal Raggruppamento temporaneo di professionisti composto dal capogruppo dott. For. Carlo De Colle con studio in Tolmezzo e dal dott. Geol. Davide Seravalli con studio in Gemona del Friuli, e costituito dai seguenti elaborati:

- ✓ Relazione tecnica e paesaggistica-ambientale;
- ✓ Relazione geologica;
- ✓ Piano di sicurezza e di coordinamento;
- ✓ C.T.R.N. – localizzazione interventi;
- ✓ Estratto planimetria catastale;
- ✓ Planimetria generale stato di fatto;
- ✓ Planimetria generale di progetto;
- ✓ Sezioni;
- ✓ Profilo longitudinale;
- ✓ Zonizzazione e norme di attuazione P.R.G.C. vigente;
- ✓ Elenco e analisi prezzi;
- ✓ Computo metrico estimativo e quadro economico;
- ✓ Fotoinserimento – simulazione ante-post operam;
- ✓ Opere d'arte e particolari costruttivi;
- ✓ Cronoprogramma;
- ✓ Computo movimenti terra e inerbimenti;
- ✓ Dichiarazioni;
- ✓ Capitolato speciale d'appalto;

VISTO il progetto di variante n.7 al Piano regolatore generale comunale redatto dall'arch. Cigalotto Paola con studio in Udine e costituito dai seguenti elaborati:

- ✓ Relazione illustrativa ed elaborati grafici;
- ✓ Dichiarazione attestante che la variante non interessa aree vincolate dalla Parte II° del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al D.Lgs. 22.01.2004 n. 42;
- ✓ Dichiarazione attestante che la variante non prevede mutamenti di destinazione di beni immobili appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dello Stato o della Regione;
- ✓ Dichiarazione che le previsioni della variante non comportano effetti significativi sui siti di Natura 2000;
- ✓ Asseverazione ai sensi del comma 2, art. 63 sexies della L.R. 5/2007 e s.m.i., attestante il rispetto delle fattispecie di cui al comma 1 del medesimo articolo;
- ✓ Studio di compatibilità idraulica ai fini dell'invarianza idraulica a firma del geol. Davide Seravalli;
- ✓ Rapporto preliminare per la verifica di assoggettabilità a Valutazione ambientale strategica a firma del dott. For. Carlo De Colle;

VISTO il parere favorevole ai fini dell'invarianza idraulica prot. n. 55006/P del 11.11.2020, pervenuto in data 12.11.2020 prot. n.9408, rilasciato dal Servizio difesa del suolo della Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile Regionale;

VISTO altresì il parere favorevole ai fini geologici prot. n. 55281/P del 12.11.2020, pervenuto in data 13.11.2020 prot. n.9459 rilasciato dal Servizio geologico della Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile Regionale;

PRESO ATTO che dal Rapporto preliminare per la Verifica di Assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica si evince che:

In base alle analisi effettuate, si ritiene che, nei riguardi della variante n. 6 al Parco Intercomunale delle Colline Carniche, in Comune di Raveo, gli “Interventi di Consolidamento di una frana lungo la viabilità Raveo-Pani” non producano effetti negativi significativi sull’ambiente e sulle aree protette o sensibili, comunque distanti dal sito designato. Per questi motivi e per quelli già elencati all’interno del presente rapporto di verifica, si ritiene non necessaria la procedura completa di Valutazione Ambientale Strategica, di cui alla direttiva 2001/432 CEE del Parlamento Europeo e del Consiglio, dd. 27 giugno 2001.;

CONSIDERATO che, nello specifico caso in esame, in rapporto alla scarsa significatività delle modificazioni, non si ritiene necessaria l’acquisizione di pareri e la consultazione di soggetti competenti in materia ambientale esterni all’Amministrazione comunale;

VISTA la Legge Regionale 30 settembre 1996, n.42, e successive modifiche ed integrazioni, ad oggetto “Norme in materia di parchi e di riserve regionali” ed in particolare l’articolo 6 che prevede l’istituzione di parchi comunali ed intercomunali;

VISTA la L.R. 23 febbraio 2007, n. 5 e s.m.i. recante “Riforma dell’urbanistica e disciplina dell’attività edilizia e del paesaggio”;

VISTA la L.R. 21 ottobre 2008, n. 12 e s.m.i. contenente “Integrazioni e modifiche alla legge regionale 5/2007 (Riforma dell’urbanistica e disciplina dell’attività edilizia e del paesaggio)”;

VISTA la Direttiva comunitaria 2001/42/CE del 27.06.2001, il D.Lgs. n. 152 del 03.04.2006 come modificato dal D.Lgs. n. 4 del 16.01.2008, la Legge Regionale 06.05.2005, n. 11 e l’art.4 della Legge Regionale n.16 del 12.12.2008;

VISTE le deliberazioni consiliari n. 48 del 18.11.2019 e n. 39 del 22.11.2019, esecutive a norma di legge, con le quali, rispettivamente, i Comuni di Villa Santina e Raveo hanno, tra l’altro, approvato le bozze di convenzioni tra i due Enti per la gestione dei servizi e delle funzioni, in forma associata, ai sensi dell’art. 21 della L.R. n. 1/2006 e succ. mod. ed int. (ora art. 3, lett. a) e art. 5 L.R. n. 21/2019), con decorrenza 01.01.2020;

VISTE le relative convenzioni sottoscritte in data 26 novembre 2019 (Scritt. Priv. dal n. 185 al 187 del Comune di Villa Santina – Ente Capofila);

VISTE le deliberazioni giuntali n. 101 e n. 57 del 23.12.2019, esecutive a norma di legge, con le quali, rispettivamente, i Comuni di Villa Santina e Raveo hanno, tra l’altro, approvato la nuova organizzazione degli Uffici e dei Servizi, a seguito dell’attivazione delle suddette convenzioni, e provveduto all’istituzione e pesatura delle Posizioni Organizzative;

VISTI i Decreti n. 14 del 27.12.2019 – Prot. n. 16977 e n. 17 del 07.09.2020 – Prot. n. 7280 del Sindaco del Comune di Villa Santina (Ente Capofila) con il quale sono stati nominati i Titolari di P.O.;

ACQUISITI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’articolo 49 del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 e s.m.i., sulla presente proposta di deliberazione;

VISTO l’art. 1, comma 19 della Legge Regionale 11.12.2003, n. 21 e successive modificazioni ed integrazioni;

con voti favorevoli, espressi nei modi di legge

DELIBERA

- 1) di prendere atto del Rapporto preliminare per la Verifica di Assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica, redatto sulla base dei criteri fissati nell’allegato I del Dlgs 4/2008, dalla quale risulta che la variante n.7 Piano regolatore generale comunale relativa al progetto di opera pubblica denominato “interventi di consolidamento di una frana lungo la viabilità Raveo-

Pani in Comune di Raveo” non determina effetti significativi sull’ambiente, e quindi non si ritiene assoggettabile alla procedura di VAS;

- 2) di dare atto, altresì, che ai fini del procedimento di valutazione ambientale strategica del presente strumento urbanistico ed ai sensi dell’art. 4 della L.R. n. 16/2008, il proponente è Servizio urbanistica, edilizia privata, gestione del territorio e tutela dell’ambiente convenzionato tra i comuni di Villa Santina e Raveo, l’autorità procedente è il Consiglio Comunale e l’autorità competente è la Giunta Comunale;
- 3) di condividere e fare proprie le considerazioni e le conclusioni espresse nel Rapporto preliminare per la Verifica di Assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica;
- 4) di ritenere, in relazione alla scarsa significatività delle modifiche urbanistiche apportate, non necessaria l’acquisizione di pareri e la consultazione di soggetti competenti in materia ambientale esterni all’Amministrazione comunale;
- 5) di valutare che le previsioni derivanti dall’approvazione della variante in esame non risultano avere effetti significativi sull’ambiente;
- 6) di escludere, per quanto espresso ai punti precedenti, la variante in esame dalla procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) in applicazione dell’art. 4 comma 3 della L.R.16/2008;
- 7) di dichiarare, con voti favorevoli unanimi, espressi separatamente per alzata di mano, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 1, comma 19, della L.R. n. 21/2003 e successive modifiche ed integrazioni.

Letto, confermato e sottoscritto con firma digitale.

IL Sindaco
Atto Firmato Digitalmente

IL Segretario Comunale
Atto Firmato Digitalmente